

## ITER LEGISLATIVO DELLA MEDIAZIONE IN ITALIA

### Uno sguardo d'insieme:

Il moderno istituto della mediazione, trae riconoscimenti normativi in ambito comunitario ben prima della sua ascesa nel nostro ordinamento, infatti, già nel **considerando 6 della Direttiva 2008/52/CE** del Parlamento Europeo e del Consiglio, assolutamente esaustivo e lungimirante, è rinvenibile la consapevolezza che *“La mediazione può fornire una risoluzione extragiudiziale conveniente e rapida delle controversie in materia civile e commerciale attraverso procedure concepite in base alle esigenze delle parti. Gli accordi risultanti dalla mediazione hanno maggiori probabilità di essere rispettati volontariamente e preservano più facilmente una relazione amichevole e sostenibile tra le parti. Tali benefici diventano anche più evidenti nelle situazioni che mostrano elementi di portata transfrontaliera”*.

Invero, fin dalle **raccomandazioni n. 1998/257/CE<sup>1</sup> e n. 2001/310/CE<sup>2</sup>**, venivano sanciti alcuni principi, *erga omnes*, ai quali le varie procedure extragiudiziali in materia di consumo si dovevano attenere: indipendenza, trasparenza, legalità, contraddittorio, efficacia, libertà e rappresentanza, capisaldi, che sarebbero dovuti essere rispettati, come ribadito nella seconda raccomandazione citata, da tutti gli organi terzi, esistenti e futuri, responsabili delle procedure conciliative.

D'altronde un'accezione del termine mediazione, pur non pertinente alle intese di livello internazionale, si ritrova già indicato nel nostro cod. civile all'art. 1754 che riporta: *“è mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza”*, mentre le prime forme conciliative dell'epoca moderna sono rinvenibili, prima nella figura del **Giudice Conciliatore** istituito con il R.D. n. 2626 del 6 dicembre 1865 e previsto dal Codice di Procedura Civile dello Stato Unitario, in cui il titolo preliminare era denominato appunto

---

<sup>1</sup> RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE del 30 marzo 1998 riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo.

Consultabile al link: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:31998H0257&from=IT>.

<sup>2</sup> RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE del 4 aprile 2001 sui principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione consensuale delle controversie in materia di consumo.

Consultabile al link: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001H0310&from=IT>.

“Della Conciliazione e del compromesso” e i suoi 7 articoli fornivano una normativa assolutamente attuale (era prevista anche l’esecutività del verbale di Conciliazione), poi nel rito del lavoro del XVII secolo, in cui, il “**Collegio dei Proviviri**”, istituito dalla Legge 15/06/1893 n. 295, aveva proprio la funzione di comporre stragiudizialmente le frequenti controversie, istituto inevitabilmente decaduto con l’avvento del fascismo<sup>3</sup>, per poi confluire, nella riforma del diritto del lavoro all’inizio degli anni ’70 (**Legge 11 agosto 1973, n. 533**) in cui erano previste due forme di conciliazione facoltativa e preventiva rispetto all’instaurazione del giudizio<sup>4</sup>.

### **La recente evoluzione legislativa:**

L’iter normativo che ha condotto le procedure conciliative stragiudiziali ad assumere sempre maggior rilievo nell’impianto legislativo nazionale, attraverso la progressiva formazione di un’articolata struttura logico-giuridica, è sempre stato orientato verso un’espansione e intensificazione del loro ambito di applicazione, riassumibile attraverso le tappe che seguono:

- la **legge n. 481/1995**, sulla concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità, ha stabilito un tentativo obbligatorio di conciliazione,
- la **legge n. 192/1998**, sulla disciplina della sub fornitura, ha stabilito un tentativo obbligatorio di conciliazione;
- la **legge n. 281/1998**, relativa alla disciplina dei diritti dei consumatori, ha previsto che gli organismi pubblici indipendenti, le associazioni rappresentative di consumatori ed utenti e

---

<sup>3</sup> Con il R.D. 26-2-1928, n.471 relativo alla decisione delle controversie individuali di lavoro venivano soppressi i Collegi dei Proviviri e le commissioni per l'impiego privato, devolvendo la giurisdizione sulle relative controversie ai Pretori e ai Tribunali nei limiti della rispettiva competenza per valore.

<sup>4</sup> Art. 410. - *(Tentativo facoltativo di conciliazione).* - *Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'articolo precedente, e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti e accordi collettivi, può promuovere anche tramite una associazione sindacale il tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione, nella cui circoscrizione si trova l'azienda e una qualsiasi dipendenza di questa, alla quale è addetto il lavoratore, o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto. La commissione, ricevuta la richiesta, tenta la conciliazione della controversia, convocando le parti, pei una riunione da tenersi non oltre dieci giorni dal ricevimento della richiesta.*

le organizzazioni riconosciute in un altro Stato membro dell'Unione europea, possano attivare un tentativo di conciliazione, precedentemente ad un giudizio ordinario,

- la **legge n. 580/1999**, ha istituito Commissioni di conciliazione presso le Camere di Commercio per la risoluzione delle controversie tra imprenditori e fra imprenditori e consumatori;

- la **legge n. 135/2001**, sulla riforma della legislazione del turismo, ha disposto la costituzione ad opera delle Camere di Commercio di commissioni arbitrali e conciliative aventi ad oggetto la risoluzione di controversie riguardanti la fornitura di servizi turistici tra imprese e tra imprese e consumatori ed utenti. Fatta salva la possibilità di avvalersi, da parte degli utenti, di associazioni di consumatori;

- la **deliberazione n. 182/02/CONS** e successive modificazioni, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha approvato un regolamento di procedura per la soluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche;

- il **D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 515**, agli **articoli 38, 39 e 40** tratta le ipotesi di conciliazione stragiudiziale, in cui il tentativo di conciliazione precede un eventuale giudizio ed è gestito da un ente terzo, pubblico o privato iscritto in apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia;

- il **D.lgs. n. 5/2003** e successivi regolamenti attuativi, altre norme hanno previsto il ricorso a forme conciliative nel caso di controversie di natura commerciale.

### **Il consolidamento della normativa, il D. Lgs. 28/2010:**

L'apice di tale *escalation* normativa, si concretizza con la pubblicazione, il 04 marzo 2010, del **Decreto Legislativo n° 28**, frangente in cui viene sancito il riconoscimento della mediazione come istituzione finalizzata alla risoluzione delle controversie in ambito civile e commerciale.

La successiva integrazione con una specifica regolamentazione soggettiva (**D.M. n°180**) delle forme con cui gli Organismi pubblici e privati potevano esperire le

procedure di mediazione, le indennità ad essi spettanti<sup>5</sup> e l'obbligatoria iscrizione nel relativo registro tenuto dal Ministero di Giustizia identifica inequivocabilmente i soggetti ad essa preposti.

### **Le successive modifiche:**

L'**art. 84<sup>6</sup>** del **D.L. n. 69 del 21 giugno 2013**, a soli tre anni dal D. legislativo n. 28, apporta sostanziali modifiche alla normativa previgente (come si può verificare dal testo riportato in questa sezione), denotando il peculiare dinamismo della disciplina in esame, la quale, peraltro solo recentemente, con l'**art. 11 ter<sup>7</sup>** della **legge di conversione<sup>8</sup> del 21 giugno 2017 n.96<sup>9</sup>** ha di fatto superato la sua natura sperimentale e temporanea, stabilizzando così la sua efficacia nell'impianto normativo.

Appare, in tal senso, di estrema rilevanza la modifica dell'art. 5, comma 1-*bis*<sup>10</sup> (d.lgs. 28/2010) il quale detta, come noto, la disciplina della c.d. mediazione obbligatoria *ante causam* o *ex lege*: ipotesi in cui, in estrema sintesi, le parti di una controversia civile o commerciale sono obbligate, prima di rivolgersi al giudice, ad esperire, in certe materie (a pena di improcedibilità della domanda), il procedimento di mediazione, così incardinandolo nelle logiche giuridiche del nostro sistema.

L'iter appena esaminato esprime un nuovo inizio di un istituto tutt'altro che avulso dalle logiche del nostro sistema, segnando piuttosto un netto sviluppo ed aggiornamento rispetto il passato, per il quale si auspica di assistere, tramite la sua costante e pragmatica

---

<sup>5</sup> Il **Decreto Interministeriale n°145/2011** contiene invece alcune disposizioni circa le indennità e la formazione professionale dei mediatori.

<sup>7</sup> **Art. 11-ter.** – (Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali). – 1. Il terzo e il quarto periodo del comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sono sostituiti dal seguente: "A decorrere dall'anno 2018, il Ministro della giustizia riferisce annualmente alle Camere sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti dall'applicazione delle disposizioni del presente comma".

<sup>8</sup> Decreto legge 24 aprile 2017 n. 50.

<sup>9</sup> *Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.*

<sup>10</sup> Introdotto a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale occorsa nella sentenza C.Costituzionale del 24 ottobre - 6 dicembre 2012, n. 272.

applicazione, ad un graduale perfezionamento in ossequio alle necessità funzionali a cui esso è preposto.

Dott. Simone Spinelli